

Oceano Glaciale; per cui l'isola del Principe di Galles apparterrebbe esclusivamente alla Russia; che allorquando la sommità dei monti si allontanasse più di dieci leghe marine dalle coste a partire dal 56° di latitudine fino al 141° di longitudine, sarebbe tracciata una linea parallela a questa distanza dalle coste, che ne seguirebbe le sinuosità; i sudditi delle due potenze non potrebbero fondare stabilimenti fuori delle possessioni dei rispettivi governi; i sudditi inglesi, provengano essi dall'Oceano o giungano dall'interno, potrebbero navigare liberamente e senza ostacolo sui fiumi e sulle riviere che sorpassano la linea di demarcazione convenuta qui sopra per andar a gettarsi nel mar Pacifico; i sudditi delle due potenze potrebbero percorrere liberamente e senza ostacolo, per lo spazio di dieci anni dopo la ratifica del presente trattato, tutti i mari interni, i golfi, i porti ed i seni situati lungo le coste summenzionate per esercitarvi la pescagione o trafficare coi naturali del paese; il porto di Sitca o della Nuova Arcangel sarebbe aperto per lo spazio di dieci anni ai bastimenti della Gran Bretagna, e nel caso in cui questo lasso di tempo fosse prolungato per qualunque altra potenza, lo sarebbe egualmente per la Gran Bretagna; questa libertà di commercio non si stenderebbe ai liquori spiritosi, alle armi da fuoco, od altre armi, alla polvere da tiro od altre munizioni di guerra, quali è espressamente vietato di vendere o consegnare in qualesivoglia modo ai naturali di quelle contrade; ogni vascello inglese o russo, costretto dalla tempesta o da un accidente qualunque a dar fondo in un porto delle rispettive potenze, potrebbe racconciarsi, prendervi le provvigioni di cui avesse d'uopo, ed uscirne senza pagare altri dritti che quelli di porto e fanale, i quali sarebbero uguali a quelli percepiti sopra i bastimenti nazionali; e nel caso in cui il padrone del naviglio si vedesse obbligato di disporre di una parte del suo carico per pagare le spese, sarebbe tenuto di conformarsi ai regolamenti e alle tariffe del luogo ove avesse approdato; nel caso d'infrazione agli articoli del presente trattato le autorità civili e militari delle due potenze non dovrebbero nulla intraprendere, nè adottare alcuna misura coercitiva, ma bensì avanzare un rapporto esatto e circostanziato